ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA
Roma, 23 novembre 2024
DOCUMENTO ASSEMBLEARE DI SINTESI

AVVERTENZE

Il presente documento vuole essere una guida sintetica di facile consultazione. In caso di eventuale contrasto prevale il vigente Statuto Federale.

A) PARTECIPAZIONE E COMPOSIZIONE

1. l'Assemblea Nazionale è composta da:
   a) ***legali rappresentanti degli affiliati*****,** aventi diritto a voto ai sensi dell'art.19 dello Statuto Federale;
   b) ***rappresentanti degli Atleti,*** eletti dagli atleti tesserati con gli affiliati di cui sopra;
   c) ***rappresentanti dei Tecnici sportivi,*** eletti dai tecnici tesserati con gli affiliati di cui sopra;
   d) ***tecnici federali*** regolarmente iscritti all'Albo nazionale della categoria e non tesserati per alcuna società.

2. Possono essere invitati a presenziare ai lavori assembleari, inoltre, tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

3. I rappresentanti delle tre categorie – Società, Atleti e Tecnici - per poter partecipare alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T. ed aver compiuto il 18° anno di età alla data di celebrazione dell'Assemblea. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici devono essere, inoltre, in attività.

4. Ai fini dell'esercizio del voto per le categorie Atleti e Tecnici, all'interno di ogni Società, nel rispetto del principio di democraticità, gli atleti ed i tecnici eleggono ciascuno per la propria categoria un rappresentante che porterà in Assemblea rispettivamente il 20% ed il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza.

5. Le comunicazioni riguardanti l'elezione, all'interno della società, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, nonché dei rispettivi supplenti, sono, di norma, effettuate contestualmente all'affiliazione o alla riaffiliazione annuale con le modalità previste per tali adempimenti. L'omessa indicazione, la variazione dei nominativi o ogni altra situazione che possa determinare il difetto di rappresentanza in assemblee federali delle categorie di atleti o tecnici può essere regolarizzata anche in corso di anno, con comunicazione da effettuarsi dal Presidente della Società e sotto la sua responsabilità, sino a quindici giorni prima della data di celebrazione dall'Assemblea stessa. Le società che, a tale data, risultino non avere inviato le indicazioni dei rappresentanti atleti o tecnici perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi. Entro il medesimo termine di quindici giorni precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea ***(entro l'8 novembre 2024)*** possono essere comunicate le variazioni sociali relative ai dirigenti o al legale rappresentante.

6. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di riaffiliazione o di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle assemblee.

7. È preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari - squalifica o sospensione dall'attività - definitivi comminati dagli Organi di Giustizia e tutt'ora in corso di esecuzione.

8. Si rammenta inoltre che, l'approvazione del trasferimento della sede sportiva in una regione diversa da parte del Consiglio Federale comporta a carico della società la sospensione del diritto di

esercitare nelle assemblee periferiche, sino al 31 dicembre dell'anno successivo al trasferimento della sede, i voti aggiuntivi previsti dall'art.19, comma 2 per l'attività sportiva nazionale.

B) DIRITTO DI VOTO

1. In tutte le Assemblee federali i voti spettanti alle società sono ripartiti tra le tre componenti, Società, Atleti e Tecnici sportivi, come segue:
   - **SOCIETA':** il 70% dei voti determinati in base alla "Tabella Voti";
   - **ATLETI:** il 20% dei voti riconosciuti, in base alla "Tabella Voti", alla Società per la quale sono tesserati;
   - **TECNICI:** il 10% dei voti riconosciuti, in base alla "Tabella Voti", alla Società per la quale sono tesserati.

2. Il tecnico che, pur essendo regolarmente iscritto all'Albo nazionale della categoria, non è tesserato con alcuna Società è titolare di elettorato attivo e di elettorato passivo e porterà con sé un voto.

3. L'elettorato attivo può essere esercitato solamente da chi, alla data dell'Assemblea, ha compiuto 18 anni, è in attività ed è regolarmente tesserato alla Federazione.

4. Ai soli fini del conteggio dei voti espressi e allo scopo di evitare l'utilizzo di decimali che renderebbero più complicate le operazioni di scrutinio, il numero totale dei voti assegnati a ciascuna delle società sportive aventi diritto a voto in base all'art. 19 dello Statuto, viene moltiplicato convenzionalmente per 10.

C) DELEGHE

Si chiarisce che:

1. la legale rappresentanza della società spetta al Presidente che può delegarla, in caso di impedimento, al Vicepresidente o a un consigliere della società, Dirigente della stessa società sportiva purché regolarmente tesserati alla FITeT ***(delega interna – vedi facsimile Modello n. 1);***

2. i Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di società aventi diritto a voto per farsi rappresentare in Assemblea ***(delega esterna - vedi facsimile Modello n. 2).***

Quindi:

- *la delega (interna) del Presidente di società al suo dirigente deve sempre indicare il nominativo del delegato che obbligatoriamente deve rivestire la carica di Vicepresidente o Consigliere della società;*
- *la delega (esterna) da una società all'altra è sempre fatta a firma del Presidente della delegante e diretta al Presidente (o dirigente Delegato) della società delegata;*
- *se il Presidente di una società è fisicamente presente in assemblea (e dunque non si verifica il caso dell'impedimento) il diritto di voto per la componente Società deve essere esercitato dallo stesso e non può essere delegato né ad altra società sportiva (delega esterna) né, tantomeno, a un dirigente della propria società (delega interna).*

3. La delega deve essere in ogni caso:
   - redatta in forma scritta, su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione/società sportiva delegante e contenere a pena d'inammissibilità:
     - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
     - la denominazione dell'associazione o dell'associazione sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
     - la firma del legale rappresentante dell'associazione o società sportiva delegante;
   - rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale;

- completa dell'indicazione espressa della carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato.

4. Ogni società può rappresentare nell' Assemblea Nazionale Elettiva FITET per delega un massimo di ***tre*** società sportive oltre la propria.

5. ***Non è ammesso*** il rilascio di deleghe da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rappresentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del rappresentante atleta o tecnico eletto è ammesso, in sua supplenza, colui che lo segue nella graduatoria dell'elezione interna alla società di appartenenza se e come risultante dal verbale di elezione inviato alla Segreteria Generale in base all'art. 28.6 del Regolamento Organico.

Quindi:

- *se il Rappresentante degli Atleti o dei Tecnici Sportivi di una società è fisicamente presente in assemblea non si verifica in nessun caso l' "impedimento" che abilita la presenza del supplente.*

6. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive federali.

D) CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONI DELLE CANDIDATURE

1. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali ***(vedi facsimile allegato n. 9)*** dai soggetti interessati ad essere eletti e devono:
   - contenere cognome, nome di battesimo ed i dati anagrafici completi nonché l'indicazione della carica cui si riferisce la candidatura;
   - essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
   - essere riferite espressamente all'Assemblea convocata e alla data di celebrazione della stessa;
   - non devono contenere cancellature o correzioni di qualsiasi genere.

2. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.

3. Le candidature a tutte le cariche elettive nazionali devono essere sottoscritte dai rappresentanti degli aventi diritto al voto nelle quantità previste dall'art. 24.3 dello Statuto Federale.

4. Le sottoscrizioni della candidatura alle cariche federali in quota società devono contenere cognome e nome di battesimo dei candidati cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura. La sottoscrizione è effettuata dal Rappresentante Legale della Società che indica altresì la denominazione sociale completa della Società proponente e il suo codice di albo federale. La sottoscrizione deve essere riferita espressamente all'Assemblea convocata, alla data di celebrazione della stessa e non deve contenere cancellature o correzioni di qualsiasi genere. Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità **del rappresentante legale che la sottoscrive *(vedi facsimile modelli n. 3, 4 e 8)*.**

5. La sottoscrizione della candidatura alle cariche federali in quota Atleti deve contenere cognome e nome di battesimo dei candidati cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura e deve essere presentata dagli atleti eletti all'interno delle Società ai sensi dello Statuto Federale. Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità **dell'atleta che la sottoscrive *(vedi facsimile modello n. 5)*.**

6. La sottoscrizione della candidatura alla carica federale in quota Tecnici sportivi deve contenere cognome e nome di battesimo e dati anagrafici del candidato cui si fornisce sostegno nonché l'indicazione della carica oggetto di candidatura e deve essere presentata dai tecnici eletti all'interno

delle proprie Società e/o dai tecnici aventi comunque diritto di voto in base allo Statuto federale. Alla sottoscrizione di candidatura è allegata copia di un documento d'identità in corso di validità **del Tecnico Sportivo che la sottoscrive**. ***(vedi facsimili modelli n. 6 e 7).***

7. Le candidature e le sottoscrizioni delle candidature per le cariche elettive **nazionali** devono pervenire alla Segreteria Generale almeno **40 giorni prima** della data di effettuazione dell'Assemblea, vale a dire **entro le ore 23,59 di LUNEDI' 14 OTTOBRE 2024:**

   ▪a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere postale o consegnata a mano (*in orario di Ufficio*) al seguente indirizzo: Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma; in tal caso farà fede la data del timbro postale di arrivo o quello di ricezione della Segreteria Generale;

   oppure

   ▪tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: segreteria@pec.fitet.org (*in tal caso si ricorda che anche la casella di posta elettronica del mittente deve essere certificata – pec).*
   Le lettere di candidatura pervenute con modalità diverse non saranno ammesse.

8. Ogni Società avente diritto al voto può sottoscrivere un numero di candidature non superiore al numero delle persone da eleggere per ciascuna elezione. Nel caso in cui una Società presenti sottoscrizioni di candidature in numero superiore al numero di componenti da eleggere, esse sono valide, nell'ordine di presentazione dell'elenco, solo fino al numero massimo ammissibile. Analoga limitazione è prevista per il caso in cui siano presentate candidature a cariche federali, in quota Atleti o in quota Tecnici, in numero superiore al numero di componenti da eleggere. Nel caso in cui, infine, pervengano alla Segreteria Generale, in momenti successivi, due sottoscrizioni di candidature diverse riferite alla stessa categoria di candidati dalla medesima Società sportiva verrà ritenuta valida la prima arrivata a meno che il Rappresentante Legale della Società non dichiari per iscritto, entro il termine di presentazione delle sottoscrizioni di candidature che la seconda sottoscrizione di candidatura giunta annulli e sostituisca quella precedente.

9. Per le sottoscrizioni di candidature che si riferiscono ad atleti ed a tecnici sportivi la firma di sottoscrizione delle stesse deve essere vistata o dal Rappresentante legale della Società di appartenenza del sottoscrittore per la quale è tesserato o dal Presidente del rispettivo Comitato regionale/Delegato Regionale Delegato o dal Presidente del Comitato provinciale. Nel caso di tecnico sportivo regolarmente iscritto all'Albo nazionale della categoria ma non tesserato con alcuna Società la firma di sottoscrizione dovrà essere autenticata o dal Presidente del Comitato provinciale o dal Presidente del Comitato Regionale/Delegato Regionale.

10. Il Segretario Generale, decorso il termine stabilito per la presentazione delle candidature, procede all'esame delle stesse. Compila, poi, per ogni categoria di eleggibili, Presidente, Consiglieri in quota Società, Consiglieri in quota atleti, Consiglieri in quota Tecnici sportivi e Presidente del Collegio dei revisori dei conti, singoli elenchi in ordine alfabetico.

11. Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati presso la sede federale e sul sito internet federale, almeno **30 giorni prima** della data di effettuazione dell'Assemblea.

12. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, il soggetto escluso può proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale secondo le modalità e le procedure stabilite dall'art. 31 del Regolamento Organico.

E) SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza non inferiore alla metà degli affiliati aventi diritto a voto o loro delegati (no atleti, no tecnici). In seconda convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza non inferiore al 35% degli affiliati aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo in caso di elezioni successive al terzo mandato consecutivo.
2. I Presidenti, sia federali nazionali sia regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Il suddetto quorum costitutivo dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero di società presenti o delegate (no atleti – no tecnici) e non sul numero di voti.
3. In sede di assemblea nazionale elettiva i rappresentanti delle Società, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tutti insieme, eleggono, con votazioni separate:
   - il Presidente Federale, con votazione congiunta delle 3 componenti;
   - il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;

4. Ogni singola componente provvederà, poi, ad eleggere, con votazioni separate ma contestuali, i propri Consiglieri nel numero seguente:
   - i rappresentanti delle Società eleggono, **7** Consiglieri Federali
   - i rappresentanti degli Atleti eleggono **2** Consiglieri atleti;
   - i rappresentanti dei Tecnici sportivi eleggono **1** Consigliere tecnico;

5. Nella composizione del Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a tre. A tale scopo si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

6. Fermo restando quanto sopra specificato e formate, per ogni categoria le graduatorie di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere.

7. In tutte le elezioni in cui due o più candidati riportino un eguale numero di voti, l'elezione è decisa mediante ballottaggio.

Modelli:
n.1 – facsimile delega esterna
n.2 – facsimile delega interna
n.3 – facsimile sottoscrizione candidatura Presidente Federale
n.4 – facsimile sottoscrizione candidatura Consiglieri Federale
n.5 – facsimile sottoscrizione candidatura Consiglieri in quota atleti
n.6 – facsimile sottoscrizione candidatura Consigliere in quota Tecnici
n.7 – facsimile sottoscrizione candidatura Consigliere in quota Tecnici senza vincolo sociale
n.8 – facsimile sottoscrizione sostegno candidatura Presidente Collegio Revisori dei Conti
n.9 – facsimile lettera candidatura dei candidati alle cariche federali